



## **DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE E PRONTO INTERVENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CUP D27H20002540004 - CIG 856729537D.**

## **PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Sasso Marconi, 22/12/2020

## **PREMESSE**

In esecuzione delle:

- Determinazione a contrarre di Adopera S.r.l. a firma del Direttore Tecnico Infrastrutture del 18/12/2020 (per conto dei Committenti Comuni Soci: Comune di Casalecchio di Reno delibera di Giunta Comunale n. 88 del 04/08/2020 - Comune di Monte San Pietro delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 03/09/2020) con la quale veniva confermato ed approvato il Capitolato d'Oneri e tutti i documenti collegati per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- Determinazione del Servizio Associato Gare n. 532 del 21/12/2020 di approvazione dei documenti di gara e con la quale si indice una procedura ai sensi all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice), da esperire tramite l'utilizzo della piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna, per l'aggiudicazione di "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PRONTO INTERVENTO".

### **Procedura di affidamento: procedura aperta**

Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 la presente procedura è interamente svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione come indicato al successivo punto 1.1.;

**Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata** in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del d.lgs 50/2016 (Codice);

**Modalità di determinazione del corrispettivo dei successivi contratti attuativi:** interamente **a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) d.lgs 50/2016 (Codice), e dell'art. 43 comma 7 del d.P.R. 207/2010 (Regolamento) fatta eccezione per i servizi di cui al Titolo III stabiliti a prezzo fisso mensile;

**Importo stimato complessivo dell'appalto:** € 4.800.000 (quattro milioni ottocentomila euro).

### **Luogo di svolgimento dei lavori:**

Codice NUTS: ITD55 **Provincia di BOLOGNA - Luoghi di esecuzione:**

**Casalecchio di Reno** – Codice ISTAT 037011

**Monte San Pietro** – Codice ISTAT 037042

**CPV: 45233141-9** lavori di manutenzione stradale

**CPV: 50230000-6** - Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade e altre attrezzature.

### **Centrale di Committenza per conto della Società in house Adopera S.r.l. (per Comune di Casalecchio di Reno) e per i Comuni di Monte San Pietro:**

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843578 – Fax 051 840802

Profilo committente: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>

PEC: [unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it)

**mail:** [servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it)

**Responsabile Unico del Procedimento:** ai sensi di quanto disposto dal Capo II della L. 241/2000: **Adopera S.r.l.** (Società in house partecipata dai Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa): Ing. Francesco M. Cellini – Direttore Tecnico Servizio Infrastrutture – fcellini@adoperasrl.it – sede legale Via dei Mille, 9 e sede operativa Via G. Rossa, 1 - 40033 Casalecchio di Reno Tel. 051 598364;

**Responsabile del Procedimento di Gara,** ai sensi dell'art. 31 comma 14 del Codice, è la Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - mail: [servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it); Sede Ufficio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi - Tel. 051 843539-78.

## **DEFINIZIONI:**

**Accordo Quadro:** accordo tra la stazione appaltante e un solo operatore economico – individuato con procedura di gara – in cui si definiscono le condizioni della fornitura (prezzi, qualità), rimandando a successivi "appalti specifici" l'approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni;

**Contratto applicativo:** successivo contratto affidato all'interno dell'Accordo Quadro. Ciascun contratto applicativo sarà soggetto alle disposizioni vigenti al momento del suo affidamento, ivi compreso il vincolo dell'iscrizione alle White List per gli esecutori di attività riconducibili all'art. 1 comma 53 L. 190/2012 se presenti nel contratto applicativo stesso;

### **Modalità di attuazione dell'Accordo Quadro:**

**Accordo Quadro con unico Operatore Economico:** trattandosi di accordo quadro che verrà concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

## **1. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)**

Per l'espletamento della presente gara, l'Unione si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.1.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con firma olografa con allegato il documento di identità del firmatario in corso di validità.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si

intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

### **1.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara, con i relativi modelli allegati:
  - Istanza di Partecipazione;
  - Documento Unico di Gara Europea (DGUE);
  - Dichiarazioni integrative;
  - Dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
  - Informativa relativa al trattamento dei dati personali per gare;
  - Sistema dei Valori, Codici di comportamento e/o Patti di integrità degli Enti;
  - Documenti tecnici:
    - ✓ *Relazione illustrativa;*
    - ✓ *Capitolato d'Oneri;*
    - ✓ *Scheda modalità formulazione offerta tecnica.*
    - ✓ *Schema di contratto per Accordo Quadro;*
    - ✓ *Schema di Contratto applicativo;*

La documentazione di gara è disponibile sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura oltre che sul sito istituzionale Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/> nella sezione "Trasparenza Bandi di gara e contratti/gare aperte".

## 2.2 AVCPass

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi sul servizio AVCPass nel sito internet dell'ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

## 2.3 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/utilizzo-del-sistema/guide/> **entro e non oltre il giorno 30/01/2021 alle ore 18:00.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata fatti salvi i casi di malfunzionamento della piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e pertanto **entro il giorno 27/01/2021**, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura oltre che mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si esortano pertanto i potenziali concorrenti a controllare periodicamente il sito indicato, per prendere visione di quanto pubblicato.

## 2.4 Comunicazioni

Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le comunicazioni comuni a tutti i potenziali concorrenti (ad es: avvisi di sedute pubbliche, avvisi di rettifica, avvisi di proroga o altro), come anche i chiarimenti, verranno effettuate tramite portale SATER e pubblicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia come sopra indicato.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o

consorziate.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

#### 3.1 Oggetto dell'accordo quadro

Oggetto dell'accordo quadro sono le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione delle strade dei Comuni Soci o convenzionati, ivi compresi interventi che possano interessare la rete fognaria, nonché servizi tecnici e di pronto intervento previsti al Titolo III artt. 78-79-80 e 81 del Capitolato d'Oneri.

Gli interventi oggetto del presente accordo quadro sono quelli previsti nei Bilanci dei Comuni Soci e convenzionati e nel Piano Operativo Aziendale di Adopera S.r.l. Le tipologie di prestazione affidabili all'interno dell'accordo quadro sono quelle individuabili nell'Elenco Regionale dei Prezzi e delle Opere pubbliche della Regione Emilia Romagna approvato con DGR n. 1055/2019 e nelle voci di elenco prezzi contenute nel Prezziario D.E.I. nazionale approvato con determinazione del Direttore Tecnico di Adopera S.r.l. del 18/12/2020 unitamente a Capitolato d'oneri, Relazione tecnica e Schema di contratto di Accordo quadro.

**Estensione ambito di intervento:** nel corso dell'appalto l'ambito territoriale di intervento potrà essere esteso ad altri Comuni Soci o Convenzionati.

#### 3.2 Importo complessivo dell'accordo quadro

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri stimati per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 4.800.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, suddiviso come segue:

Rif.	Voce	Importo esclusa IVA
a	Lavori da appaltare (soggetti a ribasso)	€ 4.447.000,00
b	Stima oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 290.000,00
c	Servizi del Titolo III a prezzo fisso mensile (non soggetti a ribasso)	€ 63.000,00
a+b+c	Totale complessivo degli eventuali contratti applicativi	<b>€ 4.800.000,00</b>

Le lavorazioni di cui agli importi sopra indicati, alla luce delle tipologie di interventi **possibili** quali oggetto dei successivi contratti applicativi sono ricondotte alle Categorie di cui alla seguente tabella ove sono anche riportati gli importi massimi stimati dei contratti applicativi per ciascuna categoria ed i relativi importi di qualificazione richiesti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

### 3.3 Categorie di lavorazioni

A	B	C	D	E
Lavorazione	Categoria	Importo	%	Classifica di attestazione SOA richiesta per la qualificazione/partecipazione alla gara [*]
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ... e relative opere complementari	OG 3	€ 3.315.900,00	70%	Classifica III-bis
Segnaletica stradale non luminosa	OS 10	€ 947.400,00	20%	Classifica II
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	€ 378.960,00	8%	Classifica I
Barriere stradali di sicurezza	OS 12-A	€ 94.740,00	2%	Classifica I o requisiti assolti ai sensi art. 90 d.P.R. 207/2010
<b>Importo totale lavori riconducibili all'Accordo Quadro per l'intera durata dello stesso (compresi oneri per la sicurezza ed eventuali lavori in economia)</b>		<b>€ 4.737.000</b>	<b>100%</b>	

[\*] Le classifiche necessarie per la qualificazione, riportate nella colonna E della tabella di cui sopra, sono stabilite in via convenzionale sulla base delle risorse disponibili in bilancio per ogni anno solare ed in considerazione della particolare tipologia del contratto di Accordo quadro, in virtù della quale non è certo l'importo, il numero e la successione dei contratti applicativi che saranno effettivamente assegnati durante la vigenza dell'accordo quadro stesso. Si è ritenuta sufficiente, anche in considerazione della non individuazione di lotti, una qualificazione adeguata all'importo stimabile su base annua; bisogna tenere conto che nel corso di ogni anno solare possono essere affidati anche più contratti applicativi contemporaneamente o comunque con fasi esecutive che temporalmente si sovrappongono, ed inoltre è possibile che vengano affidati singoli contatti applicativi di importo superiore a quello medio del contratto tipo ipotizzato (vedi Capitolato d'Oneri). Le suddette categorie non devono essere considerate alla stregua di categoria prevalente e scorporate ai fini della definizione degli assetti qualificatori per la presente gara in quanto è richiesto, pena l'esclusione, il possesso di tutte le qualificazioni SOA nelle suddette categorie e per le classifiche evidenziate nella colonna E della tabella di cui sopra, senza possibilità di potersi qualificare da parte di operatori singoli o raggruppati indicando la volontà di subappalto di una o più delle categorie (OG6, OS10, OS12-A) con contestuale possesso di qualificazione SOA nella categoria OG3 con classifica adeguata e comprensiva di quella delle categorie che si intendono subappaltare. Non è pertanto consentita alcuna forma di subappalto qualificatorio. Fermo restando quanto sopra richiesto a pena di esclusione ai fini della qualificazione per la presente gara, ai concorrenti è comunque riconosciuta la possibilità di indicare le tipologie di lavorazione che si intenderanno subappaltare a fini operativi, in relazione alle proprie ed autonome scelte organizzative, con riferimento ai singoli e specifici contratti applicativi, nei limiti e con le modalità richieste dalla legge (art 105 del Codice). Nel caso il concorrente intenda subappaltare parte delle lavorazioni in sede di affidamento degli specifici contratti applicativi dovrà indicarlo fin dalla partecipazione alla presente gara. Si precisa fin da ora che per "tipologia di prestazione omogenea" (art. 105 comma 6 secondo periodo del Codice) si intendono le categorie di opere riportate nella tabella di cui sopra. Nel caso in cui i concorrenti lo ritengono necessario è riconosciuta agli stessi la possibilità di indicare il subappalto per tipologie di lavorazioni omogenee diverse e ricondotte all'interno di un'unica categoria.

**Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.2.**

**Si richiama l'attenzione sull'eventualità di effettuare lavorazioni appartenenti ad altre categorie di lavoro non sopra elencate ma comunque afferenti alla manutenzione del territorio.**

### **3.4 Finanziamento dell'accordo quadro**

Il presente accordo quadro in quanto tale, e per la natura stessa dell'accordo quadro, non è finanziato mentre saranno oggetto di specifico finanziamento i singoli progetti oggetto dei successivi contratti applicativi nonché i servizi di cui al Titolo III. Il sottoscrittore dell'accordo quadro non avrà nulla a che pretendere in relazione all'accordo quadro stesso fintanto che Adopera S.r.l. non deciderà di affidare dei contratti applicativi (art. 7 del Capitolato d'Oneri e art. 15 dello schema di contratto di accordo quadro). L'aggiudicatario dell'Accordo Quadro non avrà nulla a che pretendere fintanto che non saranno perfezionati i successivi contratti applicativi, in relazione ai quali Adopera S.r.l. ed i Comuni Soci o convenzionati non hanno alcun vincolo quantitativo. Gli appalti oggetto degli eventuali contratti applicativi saranno finanziati tramite risorse interne.

### **3.5 Modalità di determinazione dei corrispettivi**

I contratti applicativi saranno stipulati interamente a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento (che dice: "Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo"); fanno eccezione i servizi di cui al Titolo III artt. 78-79-80 e 81 del Capitolato d'Oneri corrisposti in misura fissa mensile.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'Accordo Quadro (art. 46 del Capitolato d'Oneri).

Le modalità di pagamento saranno previste dai singoli Capitolati Speciali d'Appalto relativi ai progetti esecutivi di ogni contratto applicativo nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri di cui alla presente procedura. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

### **3.6 Suddivisione in lotti**

L'accordo quadro non è suddiviso in lotti (vedasi le relative motivazioni contenute al punto 1.2.2. della Relazione illustrativa).

## **4. DURATA ACCORDO QUADRO**

L'accordo quadro avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data della sua stipulazione; si rinvia a quanto specificatamente descritto all'art. 4 del Capitolato d'Oneri. Per quanto attiene alla modalità ed ai tempi di affidamento dei contratti applicativi e delle relative consegne, si rinvia a quanto previsto dagli art. 10 del Capitolato d'Oneri.

### **4.1 OPZIONI - PROROGA**

I singoli contratti applicativi potranno essere modificati ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett, a) del Codice nei casi previsti dal Capitolato d'oneri.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il presente Accordo quadro per un massimo di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata tra loro, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Tenuto conto della particolare natura dell'accordo quadro, che può prevedere come suoi contratti applicativi singoli appalti al momento non precisamente definibili per l'ampiezza delle prestazioni in essi dedotte fra quelle riconducibili alle categorie elencate nella tabella di cui al paragrafo 3.3, è fondamentale che l'operatore economico che sottoscriverà l'accordo quadro sia qualificato per eseguire tutte le lavorazioni che potranno essere oggetto di contratto applicativo.** In particolare, per quanto attiene alle opere riconducibili alle categorie OG3, OG6 e OS10 risulta prevalente l'esigenza di assicurarsi la partecipazione di imprese qualificate per tutte le lavorazioni volta per volta da appaltare.

In considerazione della particolarità delle lavorazioni ricondotte alle categorie OS12-A e della specificità delle stesse, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla procedura si ritiene opportuno consentire anche il raggruppamento di tipo verticale o misto per la relativa qualificazione necessaria. Pertanto con esclusivo riferimento alle categorie OS12-A, il requisito, in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, potrà essere posseduto anche solo da uno dei mandanti che svolgerà poi in caso di aggiudicazione le relative lavorazioni; in considerazione dell'importo presunto della categoria OS12-A indicato nella tabella di cui al punto 3.3 i requisiti potranno essere dimostrati ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/2010.

Alla luce di quanto sopra specificato le tipologie di raggruppamento ammesse ai sensi dell'art. 48 del Codice e 92 del DPR 207/2010 sono:

- orizzontale, nel caso in cui tutti gli operatori riuniti posseggono attestato SOA con classifiche adeguate per tutte le categorie interessate dall'Accordo Quadro;
- verticale, nel caso in cui uno degli operatori riuniti (capogruppo) posseda attestato SOA per la categoria OG3 in classifica adeguata rispetto a quanto indicato alla colonna E della tabella di cui al precedente punto 3.3 e gli altri operatori posseggano rispettivamente attestato SOA per le altre categorie;
- misto, nel caso in cui più operatori tra quelli riuniti, in modalità orizzontale posseggano attestato SOA per la categoria OG3 ed un singolo operatore o più operatori, indicati quali mandanti posseggano rispettivamente attestato SOA nelle altre categorie.

**Trovano applicazione le norme di cui all'art. 48, comma 5 del Codice con riferimento alle responsabilità solidale dei componenti il raggruppamento e l'art. 92 del d.P.R. 207/2010 con riferimento al possesso dei requisiti.**

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui

all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto 4/5/1999 del Ministro delle finanze e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3/5/2010 n. 78 convertito in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Qualora la trasmissione non fosse possibile potranno essere trasmessi direttamente alla Stazione appaltante ovvero la stessa potrà verificarli d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità

Il Concorrente, **a pena di esclusione** dalla gara, deve dimostrare l'iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice:

- a)** Registro delle imprese della C.C.I.A.A., per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- b)** per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;
- c)** per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004 come modificato dal D.M. 6 marzo 2013).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d'ufficio.

### 7.2 Requisiti di qualificazione

**d) Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, **la qualificazione nelle categorie e classifica adeguata ai lavori da assumere così come indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.3.**

In applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione del DM di cui all'art. 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di

qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

**In considerazione del fatto che le classifiche di qualificazione indicate nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.3 sono state determinate, per le motivazioni riportate in calce alla tabella stessa, in via convenzionale e non a fronte di specifici e definiti importi lavori, nella presente procedura non può trovare applicazione il principio dell'incremento convenzionale della classifica di qualificazione di cui all'art. 61 comma 2 del Regolamento.**

Si tenga conto di quanto previsto nella determinazione ANAC n. 4/2012 in materia: *"l'attestazione SOA è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito, l'impresa che abbia richiesto in termini tale verifica può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo della verifica"*, la prova di tale richiesta di verifica sarà a carico del concorrente e fornita in sede di gara. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione di copia conforme della certificazione con dichiarazione (secondo quanto indicato al paragrafo 15.1) firmata digitalmente dal legale rappresentante, ovvero in caso di firma olografa, scansione delle stesse accompagnate da copia del documento di riconoscimento del firmatario, da inserirsi nella Busta/Sezione Documentazione Amministrativa.

**Per i concorrenti con sede in Stato membro estero** si richiede una certificazione equipollente ovvero di comprovare il possesso dei requisiti come di seguito indicati (allegato XVII del Codice):

**e) capacità economica e finanziaria:** idonee dichiarazioni bancarie comprovanti la solidità e la solvibilità della società (almeno n. 1 dichiarazione da inserire nella Busta/Sezione Documentazione Amministrativa);

**f) capacità tecnica:**

1. elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco sarà corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito di almeno 3 lavori tra i più importanti definendosi tali quelli di importo pari o superiore a quello oggetto di gara; di questi tre lavori almeno uno deve essere stato eseguito per una PA;
2. dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

La comprova dell'ultimo requisito è fornita attraverso dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

### **7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo al punto 7.1 lett. a)** ovvero **lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto, nel caso si tratti di cooperative, da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale:

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. d) per i concorrenti aventi sede in Italia deve** essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti di cui al **punto 7.2 lett. e) ed f) per i concorrenti aventi sede in Stato estero** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dalla mandataria.

#### **7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o ad altri registri di cui al **punto 7.1 lett. a) ovvero b)**, così come anche **c)** nel caso di cooperative, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro

soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

**La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

## **9. SUBAPPALTO**

**Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice** e pertanto gli eventuali subappalti durante l'esecuzione dei contratti applicativi saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 2, del codice, **la quota percentuale subappaltabile di ogni contratto applicativo deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale complessivo dello specifico contratto applicativo.**

- Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, così come modificato dall'art. 1 comma 18 della L. 55/2019; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% della base dell'appalto senza rinnovi o altre opzioni e precisamente di importo pari (art. 1, comma 4 L. 120/2020), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, ad €

48.000,00 (quarantamila euro);

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma del d.lgs 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico in c/c bancario al seguente Codice IBAN: IT85Y0200805403000100764449 intestato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia – specificando come causale: **CAUZIONE PROVVISORIA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PRONTO INTERVENTO - CIG 856729537D;**
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice a favore dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19/01/2018;
- avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegata sul SATER:**

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Si precisa che, in relazione alla natura dei luoghi oggetto degli interventi di cui trattasi, luoghi

totalmente aperti al pubblico, diffusi su tutto il patrimonio viario comunale e attualmente non esattamente localizzabili, per partecipare alla gara **NON è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio cd "assistito"**, cioè alla presenza del tecnico dell'Amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

Nel caso gli operatori lo ritenessero utile ed opportuno possono in autonomia eseguire un sopralluogo sui territori dei Comuni interessati.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

In virtù di quanto disposto dall'art. 65 del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020 è sospeso l'onere della contribuzione ANAC.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta: **documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica**, deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul SATER **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 06/02/2021.**

**È ammessa offerta successiva**, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

In ogni caso il concorrente esonera l'Unione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di

ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), le dichiarazioni modelli integrativi del DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/>. nella sezione trasparenza dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta/sezione "Documentazione", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione tecnica redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Unione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Unione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta/sezione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA/SEZIONE DOCUMENTAZIONE**

La busta contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 Istanza di partecipazione**

L'istanza di partecipazione è **redatta in bollo (in caso di esenzione allegare dichiarazione)**, secondo il modello Allegato - Domanda di partecipazione, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- ✓ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- ✓ copia conforme all'originale della procura.

## **15.2 Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER (gli eventuali operatori economici indicati come subappaltatori dovranno invece compilare l'Allegato 2 - DGUE (subappaltatori), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della "Busta/sezione Documentazione".

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti

pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del MEF ai sensi (art. 37 d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 , 3 del d.m. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, c-bis); c-ter); c-quater); f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; produrre elenco dei soggetti;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) dichiara di avere direttamente o con delega esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- f) dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, in relazione al rimborso delle spese di pubblicazione della gara di cui trattasi;
- g) di aver preso visione del Sistema dei Valori e codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno (pubblicato sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione

Trasparente”), del Codice di Comportamento del Comune di Monte San Pietro (pubblicato sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”) e del Modello Organizzativo Gestionale “MOG” e Patto di Integrità di Adopera S.r.l. (pubblicati sul sito internet della Società alla sezione “Amministrazione Trasparente”), sopra indicati che vengono allegati ai documenti di gara e dichiara altresì di accettarne tutte le prescrizioni e tutti gli articoli che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti gli effetti;

h) di essere a conoscenza che il Sistema dei valori e codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno, il codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro nonché il “MOG” ed il Patto di Integrità di Adopera S.r.l. saranno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto in caso di aggiudicazione avendo provveduto alla sottoscrizione per accettazione in sede di offerta;

i) di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione del Sistema dei valori e codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno, il codice di comportamento del Comune di Monte San Pietro nonché il “MOG” ed il Patto di Integrità di Adopera S.r.l. potrà comportare l’esclusione dal procedimento di gara;

l) di prendere atto che i dati contrattuali relativi ai lavori che si vanno ad affidare saranno pubblicati sul sito internet di Adopera S.r.l. e dei Comuni committenti nella sezione Amministrazione Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”**

- dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i

seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare \_\_\_\_\_ rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega inoltre la seguente documentazione:

- copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- documento attestante la garanzia provvisoria;
- per gli operatori economici che presentano la **cauzione provvisoria in misura ridotta**: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- sistema dei valori e codice di comportamento dei Comuni Soci sottoscritti digitalmente per accettazione dal legale rappresentante;
- Modello Organizzativo Gestionale "MOG" e Patto di Integrità di Adopera S.r.l.
- dichiarazione relativa all'assolvimento dei Bolli come da modello;
- Informativa trattamento dati personali.

Inoltre i seguenti elaborati tecnici che dovranno essere sottoscritti, singolarmente, digitalmente dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme).

- ✓ *Relazione illustrativa;*
- ✓ *Capitolato d'Oneri;*
- ✓ *Scheda modalità formulazione offerta tecnica.*
- ✓ *Schema di contratto per Accordo Quadro;*
- ✓ *Schema di Contratto applicativo;*

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA/SEZIONE "OFFERTA TECNICA"**

La busta "Offerta tecnica" contiene i seguenti documenti:

**1) RELAZIONE TECNICA** redatta secondo le indicazioni contenute nel modello "Schema di presentazione dell'offerta tecnica".

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nella busta/sezione amministrativa.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare, a pena di esclusione, varianti **in sede di offerta** (varianti progettuali che deve essere intesa, trattandosi di accordo quadro, come proposta di modifica del Capitolato d'Oneri o degli altri elaborati a base di gara). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del Capitolato d'Oneri e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) **miglioramenti ed integrazioni**, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnico-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53, comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche che ne consentano una rapida e certa individuazione. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA/SEZIONE "OFFERTA ECONOMICA"

La busta virtuale "Offerta economica" dovrà contenere la documentazione di seguito indicata, documentazione che dovrà essere allegata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>).

L'offerta economica, predisposta utilizzando e compilando l'apposita sezione/format (busta economica) della piattaforma SATER (secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma di cui al suddetto indirizzo) dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- **ribasso percentuale offerto sui lavori** di cui alla lettera "a" della tabella riportata nel punto 3.2 "Importo complessivo dell'accordo quadro";
- **importo stimato dei propri costi della manodopera** (art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016);
- **importo stimato degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016).

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Relativamente alla presente procedura si precisa che i costi della manodopera specifici per ciascun contratto applicativo saranno individuati, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, per ciascun singolo progetto esecutivo oggetto di successivi contratti applicativi. L'appaltatore dovrà poi indicare i propri costi della manodopera, tipo di contratto CCNL applicato e quanto altro per la verifica del costo della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro con unico operatore economico è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

	<b>Criterio di valutazione</b>	Punti D max	Punti T max
A	<p><b>Descrizione dell'organizzazione e delle procedure che si adotteranno per la gestione dei contratti applicativi e dei relativi cantieri</b></p> <p>Con riferimento al presente criterio la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all'efficacia dell'organizzazione e delle procedure che il concorrente intende adottare per la programmazione degli interventi in modo da garantire: il celere avvio dei lavori, la gestione contemporanea di più cantieri, l'ottimizzazione dei tempi e delle risorse, la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente e dei disagi per la cittadinanza.</p> <p><i>Le procedure possono essere rappresentate anche attraverso diagrammi di flusso con sintetiche descrizioni.</i></p>	10	
B	<p><b>Programma esecutivo relativo alla gestione di n. 4 cantieri per lavori di manutenzione su viabilità comunale e relative pertinenze</b></p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione giudicatrice valuterà un Programma Esecutivo per 4 diversi cantieri che sia coerente rispetto a quanto descritto in merito al precedente criterio A. Tutti i lavori dovranno svolgersi tra i mesi di marzo e agosto e dovranno prevedere l'attivazione dei Servizi tecnici di cui al Titolo 3 del Capitolato d'Oneri.</p> <p><b>Cantiere 1.</b> Intervento di ripavimentazione della sede viabile e di rifacimento dei percorsi pedonali (attualmente in ghiaia) su ambo i lati di una strada del Comune di Monte San Pietro, per una lunghezza di circa 300 m. Sono previste le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sede stradale: fresatura, posa conglomerato bituminoso, realizzazione di segnaletica orizzontale, sopraelevazione chiusini;</li> <li>• marciapiedi: rimozione e sostituzione cordoli stradali, scavo a sezione obbligata, esecuzione soletta in c.a. con rete elettrosaldata, pavimentazione in conglomerato bituminoso, sostituzione o messa in quota di chiusini.</li> </ul> <p><b>Cantiere 2.</b> Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle seguenti strade del Comune di Casalecchio di Reno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via Manzoni. La lunghezza della strada è di circa 700 m e larghezza media della carreggiata è di 7 m. Si tratta di una strada locale percorsa anche dal trasporto pubblico e su cui, in tempi recenti, sono stati fatti molti lavori di manutenzione dei sottoservizi (HERA, Telecom ecc);</li> <li>• Strada urbana di scorrimento denominata "Asse attrezzato". L'intervento riguarda la semicarreggiata nella direzione Zola Predosa per circa una lunghezza di 600 m e una larghezza media circa 10 m. La strada è caratterizzata dalla presenza di traffico intenso e da numerosi svincoli.</li> </ul> <p>Sono previste le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fresatura, posa conglomerato bituminoso, segnaletica orizzontale, sopraelevazione chiusini/botole.</li> </ul> <p><b>Cantiere 3.</b> Intervento che interessa la bonifica e il rifacimento di percorsi</p>	12	

	<p>pedonali all'interno di un parco pubblico del Comune di Monte San Pietro pavimentati in parte in asfalto e in parte in autobloccante. I percorsi, realizzati all'inizio degli anni 2000, sono interessati anche da avvallamenti provocati dalla presenza di radici. La lunghezza complessiva è di circa 400 m e la larghezza media di 2.50 m. Sono previste le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rimozione della pavimentazione esistente ed accatastamento in loco per il riutilizzo degli autobloccanti, scavo a sezione obbligata nel rispetto delle alberature presenti, reinterro dello scavo, realizzazione del nuovo sottofondo di posa, posa della pavimentazione precedentemente rimossa, rimozione e sostituzione cordonate, ripristino pozzetti e chiusini.</li> </ul> <p><b>Cantiere 4.</b> Intervento relativo a lavori diffusi sulla rete stradale del Comune di Casalecchio finalizzati ad incrementare il livello di sicurezza e il miglioramento dell'accessibilità pedonale, consistenti nella realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 3 isole salvagente e le 6 corrispondenti penisole a protezione degli attraversamenti pedonali compreso le rampe di accesso al marciapiede;</li> <li>n. 2 dossi rallentatori.</li> </ul> <p>Sono previste le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>taglio asfalto, demolizione, scavo a sezione obbligata, posa di cordona, realizzazione di soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata, posa di pavimentazione in conglomerato o autobloccante, posa di segnaletica verticale e orizzontale.</li> </ul>		
C	<p><b>Controllo e rendicontazione</b></p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice valuterà le procedure di controllo che il Concorrente intende mettere in campo su ogni contratto applicativo per la verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della corretta esecuzione delle singole lavorazioni;</li> <li>dei prodotti da costruzione con riferimento in particolare al Regolamento (UE) N. 305/2011;</li> <li>dei fornitori e dei subappaltatori/lavoratori autonomi;</li> <li>della gestione della rendicontazione alla Direzione Lavori.</li> </ul>	6	
D	<p><b>Misure di riduzione dei disagi prodotti dall'impatto dei lavori sul traffico veicolare e sui fruitori delle aree di intervento</b></p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>efficacia e funzionalità delle soluzioni proposte e delle azioni o degli accorgimenti che il Concorrente mette in campo durante le lavorazioni dei vari contratti applicativi in funzione della classificazione funzionale delle strade, nonché all'ubicazione territoriale (presenza di TPL, volumi di traffico ecc.), per minimizzare ogni interferenza con il traffico veicolare, con gli utenti e le attività insistenti sulle superfici oggetto dell'intervento, ivi compreso l'utilizzo di opere provvisorie per ridurre il disagio causato.</li> </ul>	8	
E	<p><b>Descrizione del Servizio di pronto intervento</b></p> <p>Per quanto riguarda la descrizione del Servizio di pronto intervento offerto la Commissione valuterà una relazione in cui sono affrontati i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>descrizione della capacità di intervento in termini di mezzi, attrezzature e personale;</li> <li>descrizione dei tempi e delle modalità di intervento in due ipotetiche situazioni di emergenza verificatasi in seguito ad un forte acquazzone:             <ol style="list-style-type: none"> <li>allagamento del sottopasso stradale di via Berlinguer nel Comune di Casalecchio di Reno;</li> <li>smottamento di una scarpata con interruzione parziale della via Landa nel Comune di Monte San Pietro.</li> </ol> </li> </ul>	10	

F	<p><b>Qualità delle attrezzature e dei mezzi</b></p> <p>La Commissione valuterà l'adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi impiegati nell'appalto rispetto ai riflessi che possono avere sull'ambiente (inquinamento atmosferico, inquinamento acustico ecc).</p>	6	
G	<p><b>Deposito e gestione dei materiali, dei rifiuti del cantiere e ripristino delle aree utilizzate come cantiere</b></p> <p>La Commissione valuterà le modalità di stoccaggio e di gestione delle materie prime e dei rifiuti (nel rispetto delle norme vigenti) che si intendono adottare per i vari contratti applicativi ed inoltre quali saranno le modalità seguite per ripristinare, a fine lavori, le aree utilizzate come aree di cantiere.</p>	6	
H	<p><b>Profilo dello Staff tecnico dell'Appaltatore</b></p> <p>Con riferimento ai profili professionali minimi del <i>Direttore di cantiere e dei suoi collaboratori</i> che il concorrente si impegna a nominare e garantire per ciascun contratto applicativo, la Commissione giudicatrice valuterà la qualifica, titolo di studio e il livello di esperienza.</p> <p><i>N.B.: Non dovranno essere presentati curriculum o indicazioni nominative di specifiche persone ma solo l'indicazione astratta e generale delle qualifiche professionali come sopra definite (qualifica, titolo di studio, esperienza) che dovranno essere garantite per ciascuna figura nominata in caso di aggiudicazione</i></p>	6	
I	<p><b>Gestione socialmente responsabile del cantiere</b></p> <p>Con riferimento alla gestione socialmente responsabile che si intende adottare per i vari contratti applicativi, la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguatezza e rendicontazione alla Stazione Appaltante della formazione del personale costituente le squadre con particolare riferimento alla formazione/informazione orientata alla sicurezza sul lavoro nonché delle procedure adottate dalla Stazione Appaltante in merito ai Codici di Comportamento dei Comuni Soci e al proprio Modello Organizzativo Gestionale e Patto di Integrità; i documenti sono reperibili sui siti istituzionali dei Comuni Soci e sul sito di Adopera Srl nella sezione Amministrazione Trasparente;</li> <li>• efficacia dei metodi utilizzati per il controllo delle presenze sui cantieri.</li> </ul>	2	
J	<p><b>Certificazioni inerenti le misure per la gestione ambientale</b></p> <p>Tale capacità è dimostrata attraverso la presentazione della <b>Registrazione EMAS</b> rilasciata dal Comitato interministeriale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia <b>ovvero</b> tramite la presentazione della <b>Certificazione ambientale ISO 14001</b> rilasciata da enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p>***</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione;</li> <li>• 1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti (n. mandanti con certificazione/n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società</li> </ul>		2

	cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.		
K	<p><b>Certificazioni inerenti la gestione della salute e sicurezza sul lavoro</b></p> <p>Tale capacità è dimostrata attraverso la presentazione di Certificazione <b>BS OHSAS 18001</b> rilasciata da Enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'Accordo quadro.</p> <p>***</p> <p>Nel caso il concorrente sia un R.T.I. il punteggio pieno sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 punto nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione</li> <li>• 1 punto in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione N</li> </ul> <p>rispetto al numero totale di mandanti. (n. mandanti con certificazione/n. mandanti totale del soggetto con idoneità plurisoggettiva). In caso di <b>consorzi ordinari di concorrenti o GEIE</b> si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI. Nel caso di <b>operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c)</b> del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili), per l'attribuzione del punteggio, si rimanda a quanto specificato in calce alla presente tabella.</p>		2
		<b>66</b>	<b>4</b>

N.B.: Relativamente ai sub criteri di valutazione J e K si puntualizza che le certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'accordo quadro nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perché, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorzio alla fase esecutiva degli specifici contratti applicativi in caso di aggiudicazione dell'Accordo quadro ai predetti consorzi. Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta. Infine, nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso, il quale ne controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale. Pertanto: - nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni valutabili, relativamente a ciascun dei criteri predetti, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto da ciascuno dei criteri. -qualora invece, relativamente a ciascuno degli stessi criteri, né il consorzio, né le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno dei criteri per i quali non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio o di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione. In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in

fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'Accordo quadro.

### **18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

**A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.**

**I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa come segue:**

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato **al grado di rispondenza dell'offerta tecnica** ai criteri motivazionali (*parametri valutativi*) **stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione.

<b>Valutazione discrezionale della proposta</b>	<b>Coefficiente</b>
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Più che ottimo	0,8
Più che buono	0,7
Buono	0,6
discreto	0,5
Più che sufficiente	0,4
sufficiente	0,3
Quasi sufficiente/scarso	0,2
quasi insufficiente	0,1
Assente - completamente insufficiente	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

**Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto e secondo quanto descritto nella tabella stessa con riferimento ai criteri J e K.**

### **18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da

zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

**R<sub>a</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

**R<sub>max</sub>** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Elemento	DESCRIZIONE SINTETICA	PUNTEGGIO MAX
<b>CRITERI QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA</b>		
<b>A</b>	Ribasso offerto sui lavori	<b>30</b>
<b>Totale</b>		<b>30</b>

#### 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli criteri qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, come segue:

*Il punteggio complessivo verrà* attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la miglior offerta (nei confronti della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore:

$$P = P_{tc} + P_{ec}$$

dove

P= punteggio complessivo

P<sub>tc</sub>= punteggio tecnico complessivo (punteggio relativo agli elementi qualitativi)

P<sub>ec</sub>= punteggio economico complessivo (punteggio relativo agli elementi economici/prezzo)

Tutti i calcoli saranno effettuati sulla base di tre decimali. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P<sub>i</sub> = punteggio concorrente i;

C<sub>ai</sub> = coefficiente medio criterio di valutazione a, del concorrente i;

C<sub>bi</sub> = coefficiente medio criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C<sub>ni</sub> = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P<sub>a</sub> = peso criterio di valutazione a;

P<sub>b</sub> = peso criterio di valutazione b;

.....  
P<sub>n</sub> = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri tale **punteggio viene riparametrato**.

La c.d. "**riparametrazione**" si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DEI DOCUMENTI IVI CONTENUTI**

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta, che avverrà **l'08/02/2021 alle ore 10:00**, esclusivamente in modalità telematica e virtuale e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con pubblicazione sul sito <http://www.unionerenolavinosaoggia.bo.it/>.

Il seggio di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Unione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari **a n. 3 (tre) membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della presente procedura, non sia stato ancora attivato l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, previsto dall'art. 78 del Codice, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE/SEZIONI B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *seggio di gara* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dal lotto dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone l'aggiudicatario.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede nei modi previsti dal punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- **mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta della documentazione amministrativa e nella busta dell'offerta tecnica;**

- presentazione **di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari**, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di **offerte inammissibili**, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro; ove le ritenga sufficienti esprime parere scritto in merito del quale la commissione terrà conto.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di

selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del dirigente del Servizio competente, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nel presente disciplinare** qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione di ciascun contratto attuativo, l'aggiudicatario deve presentare la

garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei singoli Appalti Specifici di importo superiore ad € 40.000,00; qualora l'aggiudicazione sia avvenuta in favore di un operatore economico che ha presentato un ribasso in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50 per cento qualora sia stata rilasciata la certificazione di qualità da organismi accreditati conforme alle normative europee.

**Il contratto di accordo quadro sarà stipulato da Adopera S.r.l., mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso.**

**I contratti applicativi derivanti dall'accordo quadro saranno stipulati con spese a carico dell'aggiudicatario.** I contratti applicativi sono soggetti agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione di successivi contratti applicativi e/o completamento dei lavori già affidati all'interno dell'accordo quadro e non conclusi dall'originario affidatario.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**

L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 837,94 comprensive di IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

#### **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Il presente appalto non è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012 e s.m.i.

#### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Casalecchio di Reno, del Comune di Monte San Pietro e di Adopera S.r.l.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario/il contraente, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è l'Unione dei Comuni, e che il Responsabile "interno" del Trattamento che vi compete è il Responsabile del Procedimento di gara.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Casalecchio di Reno, del Comune di Monte San Pietro e di Adopera S.r.l. relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

A tal riguardo vedasi informativa allegata al presente disciplinare.

## **27. AVVERTENZE**

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara e costituiscono disciplina di gara le istruzioni contenute documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.

Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o se in lingua straniera corredati di traduzione giurata.

La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

La Stazione Appaltante si riserva motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto secondo un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa, ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

Le comunicazioni tra l'Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate attraverso il sistema SATER.

Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate e con riserva;

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura;

In caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei prescritti requisiti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità Contr. Pubblici Lavori, Servizi e Forniture, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, i diritti segreteria, scritturazione e registrazione del contratto nonché qualsiasi altro eventuale onere fiscale o tributario inerente al contratto stesso; spese di segreteria a cui vanno sommate le spese di registrazione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dai documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e costo del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara ed il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna, Sede di Bologna

Il presente Disciplinare viene pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23/12/2020.

La Responsabile del Servizio Associato Gare

*Dr.ssa Barbara Bellettini*

*sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*